

Incremento credito scolastico

Il credito scolastico è valutato sulla base della media aritmetica del voto totale di promozione, incrementato dalle seguenti osservazioni sull'andamento scolastico:

- Partecipazione a progetti d'istituto
- Partecipazione ad attività formative esterne

Le attività extrascolastiche, cui viene riconosciuto valore ai fini del credito formativo, vengono elencate di seguito:

- partecipazione attiva a progetti di ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto;
- iscrizione ad Associazioni e Gruppi Sportivi affiliati al CONI e partecipazione sistematica alle loro attività agonistiche;
- superamento di esami con certificazioni linguistiche: lingue curriculari livello B1, lingue non curriculari A2.
- superamento degli esami ECDL (almeno livello 4);
- partecipazione a seminari organizzati da Associazioni ed Enti culturali, relativi a materie del proprio corso di studi;
- partecipazione a corsi di approfondimento relativi a materie del proprio corso di studi, organizzati da altre scuole e/o Enti culturali con superamento di prova finale;
- frequenza di corsi organizzati dalla scuola, da altre scuole e/o Enti culturali con superamento prova finale;
- conseguimento di risultati apprezzabili in concorsi organizzati da altre scuole e/o Associazioni Culturali, aventi per oggetto argomenti scolastici;
- frequenza di corsi annuali presso Conservatori Musicali.

Le varie attività devono essere debitamente certificate. I relativi attestati dovranno riportare il codice fiscale o il numero di partita IVA delle Associazioni o degli Enti promotori e/o conduttori.

Tenendo conto dei sotto menzionati indicatori:

- A. assiduità della frequenza scolastica (massimo il 12% di assenze sul monte ore annuo sia per il Liceo Classico che per il Liceo Artistico);
- B. interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; da 8 a 10 la condotta;
- C. attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola (C1) ed attività extrascolastiche (C2); condizione sufficiente per acquisire tale indicatore (C) è il conseguimento di almeno 20 ore;

è attribuito il punteggio massimo della banda di oscillazione:

- a) in presenza della media con primo decimale uguale o superiore a 5 e degli indicatori A e B;
- b) in presenza degli indicatori A e B e almeno uno dei sottoindicatori C1 (credito scolastico) e C2 (credito extrascolastico) (per complessive 20 ore anche cumulativamente tra i due sottoindicatori);
- c) nel caso in cui la promozione alla classe successiva per le classi non terminali del ciclo sia avvenuta a maggioranza con voto di consiglio non viene attribuito il punteggio massimo della banda di oscillazione; lo stesso criterio viene applicato per le classi terminali, in caso di ammissione all'esame di Stato, se via sia stata una votazione a maggioranza da parte del Consiglio di classe.

Infine, fermo restando il massimo dei punti complessivamente attribuibili, il Consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall'alunno in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento¹.

Per quanto riguarda la sospensione del giudizio:

- a) viene attribuito il punteggio massimo della banda di oscillazione in presenza degli indicatori A e B e dei due sottoindicatori C1 e C2 (20+20) e della media con primo decimale uguale o superiore a 5, sempre che la valutazione delle singole materie non sia stata attribuita a maggioranza con voto di consiglio.

¹ Articolo 11, comma 4 del DPR 23 luglio 1998 n. 323.